



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 marzo 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0024 (COD)**

**5932/15
ADD 1**

**EF 25
ECOFIN 69
DROIPEN 13
CRIMORG 15
CODEC 141**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

Il 7 febbraio 2013 la Commissione ha presentato un pacchetto composto di due elementi:

- una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (direttiva AML)¹;
- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (regolamento AML)².

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria dell'11 marzo 2014.

Il Gruppo "Servizi finanziari" ha esaminato le proposte di regolamento e di direttiva in ventiquattro occasioni durante diverse presidenze.

Nel dicembre 2014 è stato raggiunto un compromesso finale con il Parlamento europeo sia sul regolamento che sulla direttiva, il che ha consentito di concludere i negoziati concernenti i due fascicoli. Nel trilogico del 16 dicembre 2014 i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio con l'obiettivo di giungere a un accordo rapido in seconda lettura.

Il 27 gennaio 2015, la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo hanno approvato i risultati dei negoziati del trilogico. Il 29 gennaio 2015 i presidenti delle suddette commissioni hanno inviato alla presidenza una lettera in cui si fa presente che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente la sua posizione al Parlamento nella forma in cui è stata presentata nell'allegato a tale lettera, i presidenti raccomanderanno alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti.³

¹ Doc. 6231/13

² Doc. 6230/13

³ Doc. 5748/15 ADD 1

Il 10 febbraio 2015 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sui testi riveduti.

Tenendo conto del suddetto accordo e previa messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 20 aprile 2015, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Tutte e tre le istituzioni hanno trattato il regolamento e la direttiva antiriciclaggio come un pacchetto integrale. Per entrambi è stata quindi adottata la stessa motivazione del Consiglio.

II. OBIETTIVO

La proposta di direttiva antiriciclaggio (direttiva AML) è stata adottata dalla Commissione per aggiornare e migliorare la vigente terza direttiva AML dell'UE al fine di potenziare ulteriormente le difese dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e garantire la solidità, l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. I principali obiettivi delle misure proposte sono:

- tutelare gli interessi della società dalla criminalità e dagli atti terroristici;
- contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario;
- salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale; e
- rafforzare il mercato interno mediante la riduzione della complessità transfrontaliera.

Tali obiettivi saranno raggiunti:

- assicurando la coerenza tra l'approccio dell'UE e quello internazionale, in particolare l'allineamento con le più recenti raccomandazioni (febbraio 2012) del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);
- assicurando la coerenza tra le norme nazionali nonché la flessibilità nella loro attuazione; e
- assicurando norme incentrate sul rischio e adeguate allo scopo di far fronte a nuove minacce emergenti.

Lo scopo del regolamento antiriciclaggio (regolamento AML), che è stato adottato contemporaneamente alla direttiva AML, è aggiornare e rivedere il vigente terzo regolamento AML in modo da migliorare la tracciabilità dei pagamenti e garantire che il quadro normativo dell'UE continui ad essere pienamente conforme alle norme internazionali (raccomandazioni del GAFI).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Le modifiche del Consiglio mirano a rafforzare le difese dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando nel contempo la coerenza con l'approccio adottato a livello internazionale, in particolare con le raccomandazioni del GAFI. Su alcune questioni, la nuove norme dell'UE ampliano le prescrizioni del GAFI e forniscono salvaguardie aggiuntive.

La direttiva prevede che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo che presentano un profilo di rischio più elevato procedano all'adeguata verifica per le operazioni pari o superiori a 2 000 EUR. Con l'eccezione dei casinò, agli Stati membri sarà consentito esentare i servizi di gioco d'azzardo dall'applicazione di alcune o tutte le disposizioni, in circostanze rigorosamente limitate e giustificate. Tali esenzioni saranno oggetto di una opportuna valutazione del rischio.

Inoltre, in talune circostanze comprovate di rischio esiguo e a rigorose condizioni di attenuazione del rischio, agli Stati membri è consentito esentare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela.

La direttiva applica un approccio basato sul rischio per contrastare in modo più mirato i rischi. L'importanza di un approccio sovranazionale alla valutazione dei rischi è stata riconosciuta a livello internazionale. Poiché la Commissione è l'istituzione adatta ad esaminare specifiche minacce transfrontaliere, le è stata affidata la responsabilità di coordinare la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo gravanti sul mercato interno e connessi alle attività transfrontaliere.

Per quanto riguarda il trattamento delle persone politicamente esposte, la direttiva non distingue fra le persone che ricoprono o hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale e quelle che ricoprono o hanno ricoperto tali cariche all'estero.

Per effetto della direttiva, le informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche dovranno essere custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri che lo desiderano possono utilizzare un registro pubblico. Le informazioni sulla titolarità effettiva saranno accessibili alle autorità competenti e alle unità di informazione finanziaria e, nel quadro degli obblighi di adeguata verifica della clientela, alle entità obbligate. La direttiva permette altresì alle persone o organizzazioni che possono dimostrare un legittimo interesse di accedere almeno alle seguenti informazioni sul titolare effettivo: nome, mese e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza, nonché natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto. Per quanto riguarda i trust, la registrazione centrale delle informazioni sulla titolarità effettiva sarà utilizzata quando il trust genera obblighi fiscali.

Per quanto riguarda le sanzioni, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o almeno a 1 milione di EUR. Per le violazioni che interessano enti creditizi o finanziari, il testo prevede:

- una sanzione pecuniaria massima pari almeno a 5 milioni di EUR o al 10% del fatturato complessivo annuo nel caso di persone giuridiche;
- una sanzione pecuniaria massima pari almeno a 5 milioni di EUR nel caso di persone fisiche.

Le disposizioni del regolamento relative alle sanzioni sono state allineate a quelle della direttiva.

Al fine di proteggere il buon funzionamento del sistema finanziario dell'UE e del mercato interno dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, la Commissione identificherà, tramite atti delegati, le giurisdizioni di paesi terzi che mostrano carenze strategiche nei loro regimi nazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Questo comprende l'obbligo di includere dati informativi relativi al beneficiario in caso di trasferimento di fondi. In base al regolamento, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento sulle misure da adottare ai sensi del regolamento stesso, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti.

Inoltre, sono state apportate modifiche sia alla direttiva che al regolamento per garantire che l'allineamento alle raccomandazioni del GAFI avvenga in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali.

Il Parlamento europeo potrebbe accettare tali modifiche.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

Detto compromesso è stato confermato da una lettera inviata alla presidenza dai presidenti delle commissioni ECON e LIBE del Parlamento europeo in data 29 gennaio 2015. È stato successivamente approvato dal Consiglio "Affari generali" del 10 febbraio 2015 mediante adozione dell'accordo politico.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottati, la nuova direttiva e il nuovo regolamento contribuiranno in maniera significativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'Unione.